

Data Stampa 6901 - Data Stampa 6901

Data Stampa 6901 - Data Stampa 6901

Fisco

**Liquidazione
automatizzata Iva
per le dichiarazioni
dal 2026**

**Mastromatteo
e Santacroce**

— a pag. 30

Liquidazione automatizzata Iva per le dichiarazioni dal 2026

Controlli

La norma introduce una nuova omissione relativa a mancanza di dati

Gli effetti prodotti sono sostanziali e pertanto hanno efficacia per il futuro

**Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce**

Omessa dichiarazione Iva e applicabilità della nuova liquidazione automatizzata dell'imposta limitata alle dichiarazioni da presentare dal 1° gennaio 2026. L'effetto retroattivo della disposizione sembra essere escluso sia in base al testo della norma sia in forza dei principi imposti dallo statuto del contribuente.

Riconoscere esclusivamente la natura procedimentale della norma di cui al nuovo articolo 54.bis 1 del decreto 633 del 1972, come aggiunto dalla legge n. 199 del 2025 (Bilancio 2026), che non modifica la fattispecie impositiva, ma solamente il procedimento di determinazione dell'imposta, legittimerebbe la sua operatività a ritroso anche ai periodi di imposta precedenti al 2026; tuttavia, si ometterebbe in questo modo di considerarne gli effetti sostanziali collaterali che impatterebbero direttamente sui contribuenti, per i quali risulterebbe precluso il ravvedimento, sarebbe esclusa la compensazione e si procederebbe all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle imposte rideterminate. Sono queste le considerazioni dopo la pubblicazione da parte dell'agenzia delle Entrate del

provvedimento del 28 agosto, Disposizioni attuative dell'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto nel caso di dichiarazioni omesse.

Il dibattito interpretativo circa l'ambito temporale di applicazione della norma deriva essenzialmente dall'assenza di una disposizione transitoria analoga a quella prevista dalla legge 208 del 2015 (Bilancio 2016) con cui, nel riformare il termine per gli accertamenti di cui all'articolo 57 del decreto Iva, ne era stata espressamente disposta l'applicazione agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Da qui origina il dibattito circa la potenziale criticità della nuova procedura in caso di dichiarazione Iva omessa per violazione del principio di affidamento del contribuente e del divieto di retroattività impropria di cui all'articolo 3 dello Statuto del contribuente. In particolare, il nuovo articolo 54-bis.1 costituisce uno strumento automatizzato, alimentato dai dati di fatture elettroniche, corrispettivi telematici e Lipe, consentendo al fisco di procedere alla liquidazione dell'imposta in via accelerata e con iscrizione a ruolo definitiva. Sul piano temporale, la norma non è testualmente limitata alle dichiarazioni post-2026: il rinvio ai termini dell'articolo 57, comma 2, e quindi entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, potrebbe sembrare di per sé in grado di rendere tale procedura applicabile a tutte le annualità ancora accertabili dal 1° gennaio 2026, con potenziale perciò estensione retroattiva alle annualità dal 2019 in avanti. In que-

sta direzione sembra muoversi anche la relazione illustrativa, non bollinata, al disegno di legge bilancio 2026 (A.S. 1689), secondo cui, tenuto conto del loro carattere procedurale, le nuove disposizioni si rendono applicabili alle annualità per le quali, alla data di entrata in vigore, non sia ancora decorso il termine di cui all'articolo 57, comma 2. L'applicazione ai periodi ante-2025 esporrebbe tuttavia la norma ad una censura di retroattività sostanziale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge 212/2000, potendo configurarsi come deroga non espressa al principio per cui le modifiche alle modalità di determinazione dei tributi periodici, quale l'Iva, si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore. Quindi l'impatto sulla posizione dei contribuenti non sarebbe solamente procedurale, ma anche sostanziale: diviene ad esempio irrilevante il credito del periodo precedente, di cui non si tiene conto nell'effettuazione della liquidazione automatizzata. Il contribuente, ricevuta la comunicazione dell'articolo 54.bis 1, non può inoltre avvalersi del ravvedimento, disciplinato dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997, nei casi di dichiarazione Iva omessa, ma regolarizzata prima dell'avvio di controlli fiscali. In deroga al regime ordinario, trova inoltre applicazio-



ne l'iscrizione a ruolo definitiva ex articolo 14 del decreto 602 del 1973, in deroga al regime ordinario. Infine, si evidenzia che la norma ai fini della liquidazione introduce una nuova figura di dichiarazione omessa, anche nel caso in cui la dichiarazione è presentata, ma senza informazioni idonee alla determinazione dell'imposta dovuta. Questi effetti sono da considerarsi sostanziali e non semplicemente procedurali comportando l'irretroattività della disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA